



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GUARDIA DI FINANZA

COMANDO REGIONALE UMBRIA

OBBLIGAZIONE COMMERCIALE

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
INTRAMURARIA NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI
ENDOCRINOLOGIA.**

L'anno 2021 il giorno 03 del mese di novembre si procede alla
stipula del presente atto tra:

- il Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza (di seguito
denominato Amministrazione), con sede in Via Settevalli n.112
cap. 06129 Perugia P.I./C.F.: 94150670548 in persona del Capo
Gestione Amministrativa e Finanziaria, Capitano Antonio Petrucci;
- e l'Azienda Ospedaliera di Perugia (di seguito AZIENDA), con
sede legale in Sant'Andrea delle Fratte CF e Partita IVA
02101050546, nella persona del Commissario Straordinario,
Dott. Marcello Giannico, domiciliato per la sua carica nella sede
dell'Azienda Ospedaliera di Perugia;

PREMESSO CHE

- a seguito di Determina a contrarre prot. n. 88739 del
05.10.2021, il Comandante del Distaccamento Amministrativo
ha autorizzato il Dott. Basta Giuseppe Pietro Pio ad effettuare
la prestazione in oggetto indicata;

- è stato approvato l'accordo convenzionale tra il Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza e l'Azienda Ospedaliera di Perugia (quest'ultima in esecuzione alla deliberazione del C.S. 31 luglio 2020 n. 1310), sottoscritto, rispettivamente, in data 18.09.2020 e 08.09.2020, per l'espletamento di consulenze sanitarie specialistiche presso gli studi medici del Poliambulatorio ubicato all'interno del Comando;
- l'accordo convenzionale di cui al punto che precede è stato altresì prorogato fino al 31.07.2024 come da apposito atto, sottoscritto rispettivamente in data 27.10.2021 e in data 02.11.2021;
- l'Azienda prevede, nel rispetto della normativa nazionale e della regolamentazione aziendale, lo svolgimento dell'attività libero-professionale sia presso strutture dell'Azienda che in strutture private non accreditate, tramite apposita convenzione;
- i dirigenti sanitari dell'Azienda sono autorizzati a svolgere attività libero-professionale integrativa dell'attività istituzionale, anche al di fuori delle strutture aziendali;
- l'Amministrazione ha richiesto un rapporto di consulenza con l'Azienda, rappresentando l'esigenza di avvalersi della collaborazione del Dott. Basta Giuseppe Pietro Pio in servizio presso la U.O.C. Endocrinologia, Presidio Ospedaliero Santa Maria della Misericordia;
- le prestazioni in ALPI, oggetto del presente accordo, saranno

	esercitate dal Dirigente Medico al di fuori dell'impegno orario di servizio e nel rispetto della normativa vigente;	
	• l'Amministrazione dichiara con il presente atto di disporre di spazi, servizi ed attrezzature adeguate allo svolgimento dell'ALPI nelle specialità praticate dai professionisti dell'Azienda;	
	• l'Amministrazione garantisce con il presente atto che la struttura è conforme alle prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza, comprese quelle relative al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;	
	• l'Amministrazione dichiara con il presente atto di possedere i requisiti normativo ed igienico sanitari strutturali, organizzativi e tecnici.	
	Tanto premesso, tra le parti, come sopra costituite, si conviene quanto segue:	
	1) l'Azienda e l'Amministrazione costituiscono con il presente atto un rapporto di collaborazione avente per oggetto le prestazioni professionali nella branca di Endocrinologia;	
	2) il Dott. Basta Giuseppe Pietro Pio svolgerà tale attività al di fuori dell'impegno orario di servizio e nel rispetto della normativa vigente. Nel caso di insorgenza di eventi non programmabili, le necessità dell'Azienda saranno prevalenti, anche se ostative, all'esecuzione dell'attività di cui alla presente convenzione. Le prestazioni saranno eseguite presso il Poliambulatorio della Guardia di Finanza, sito in Via Settevalli n. 112 per un numero massimo di ore mensili pari a 8 (otto).	
		Pag.3 di 9.

3) L'importo che l'Amministrazione corrisponderà all'Azienda, per le prestazioni eseguite nella branca di Endocrinologia, dal Dott. Basta Giuseppe Pietro Pio è pari ad euro 100 l'ora, al lordo delle imposte.

4) L'Amministrazione, periodicamente, dovrà trasmettere all'Azienda una distinta riepilogativa, siglata per visto di conformità dal Dott. Basta Giuseppe Pietro Pio, delle prestazioni da quest'ultimo effettuate nel periodo di riferimento presso l'Amministrazione, nella quale dovranno essere specificati:

- data della prestazione;
- tipologia di prestazione resa.

L'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni rese avverrà con la sottoscrizione dell'apposito modello ("Attestazione esecuzione delle prestazioni") da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale, o suo sostituto nell'incarico, e dovrà pervenire all'Ufficio in intestazione entro il 15° giorno del mese successivo a quello del periodo di riferimento.

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 e l'emanazione delle successive Disposizioni che hanno reso obbligatorio l'uso della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, l'Azienda dovrà emettere fattura elettronica, con cadenza trimestrale; la stessa sarà intestata a: Guardia di Finanza - Capo Ufficio Amministrazione Comando

Regionale Umbria della Guardia di Finanza - Funzionario

Delegato – Via Settevalli, 112 – Cap 06129 Perugia (C.F.

94150670548), e dovrà obbligatoriamente riportare il Codice

Univoco Ufficio - ORS4CZ. Il corrispettivo per le prestazioni

effettuate verrà liquidato dal Comando Regionale Umbria della

Guardia di Finanza, non oltre i 30 gg dall'emissione della fattura

elettronica, mediante bonifico bancario presso la Banca

UNICREDIT Spa - via F. Baracca 5 - 06128 Perugia

Coordinate IBAN: IT82Y0200803029000029439599

Codice BIC: UNCRITM1J09.

L'Azienda, acquisita comunicazione dell'avvenuto versamento,

provvederà a ripartire il corrispettivo, secondo le modalità

riportate nel vigente regolamento aziendale ALPI, inserendo

nelle competenze stipendiali del Dott. Basta Giuseppe Pietro

Pio gli importi dovuti per le prestazioni individualmente eseguite

presso l'Amministrazione per proprio conto.

5) L'Azienda dichiara che ha adottato un Regime di

Autoassicurazione relativamente ai sinistri RCT/RCO e che il

Dott. Basta Giuseppe Pietro Pio in virtù di detto Regime di

Autoassicurazione, in qualità di Dirigente Medico dipendente,

risulta "coperto" per responsabilità professionale dall'Azienda

così come previsto per tutto il personale dipendente nello

svolgimento della propria attività istituzionale e nello

svolgimento dell'attività libero professionale debitamente

autorizzata, salvo per i casi di dolo o colpa grave, profili per i

quali il medico può attivare autonomamente la copertura assicurativa.

6) L'Amministrazione s'impegna a sollevare l'Azienda ed il sanitario in parola da ogni responsabilità in relazione a disservizi o danni arrecati agli assistiti, derivanti o causati dalle strutture, dalle apparecchiature o dal personale dell'Amministrazione stessa.

7) La presente convenzione ha durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, fermo restando la validità della Convenzione Quadro stipulata in data 31 luglio 2020, con possibilità di rinnovo, a seguito di specifica richiesta da parte dell'Amministrazione, fatta salva l'entrata in vigore di disposizioni normative e regolamentari incompatibili nonché la facoltà reciproca di recedere anticipatamente dall'accordo, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante raccomandata a/r, inviata tre mesi prima della data in cui il recesso avrà efficacia, con il solo obbligo di pagamento dei corrispettivi maturati per le prestazioni effettivamente rese dal Dott. Basta Giuseppe Pietro Pio alla data di efficacia del recesso.

In caso di recesso le Parti rinunciano sin da ora ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

8) Tutti gli atti ed i dati connessi alla gestione e funzionamento dell'attività relativa alla branca specialistica di Endocrinologia saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di

tutela e sicurezza dei dati personali.

Le parti danno atto di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzo dei dati personali e sanitari che verranno trattati solo per gestire correttamente il presente rapporto di collaborazione. Pertanto le parti s'impegnano a trattare reciprocamente i relativi dati in modo lecito e secondo correttezza e ad utilizzarli in operazioni del trattamento non eccedenti rispetto alle finalità e/o in termini compatibili con la gestione del rapporto.

Con riferimento alle operazioni di trattamento effettuate dal Professionista, autorizzato all' ALPI dall'Azienda nell'ambito organizzativo, gestionale e tecnologico del Titolare del trattamento (la Struttura Privata presso cui è autorizzato il Professionista), il Responsabile esterno del trattamento non risponde per eventuali danni derivanti da istruzioni illegittime o non corrette, impartite dal Titolare al suddetto Professionista.

Con riferimento al suddetto ambito organizzativo, il Titolare autorizzerà, per iscritto, il Professionista ad effettuare operazioni di trattamento, precisandogli che ciò non costituisce vincolo di lavoro, di qualunque tipo, con il Titolare stesso.

9) Le spese contrattuali e fiscali si intendono a carico dell'Azienda, la quale dovrà far pervenire nr. 2 marche da bollo da € 16,00, che verranno apposte sul documento di stipula oppure la stessa Azienda, in alternativa, potrà comunicare:

- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per l'assolvimento in modalità virtuale;

- il codice numerico composto di 14 cifre rilevabile dal contrassegno telematico rilasciato da intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate.

10) Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le norme regolanti la materia, in particolare quelle concernenti la professione medica, il Regolamento di amministrazione per la Guardia di Finanza, approvato con D.M. n. 292/2005, la Legge e il Regolamento per la contabilità generale dello Stato, il «*Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza*», emanato con D.M. 24 ottobre 2014, n. 181, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Legge 13 agosto 2010 n. 136, il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e le norme del codice civile.

11) Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, alla interpretazione, alla esecuzione, al recesso e alla risoluzione della presente convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Perugia.

12) Il presente atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso, le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente vale come proposta contrattuale, ai sensi dell'art. 1326 del codice civile, ed, in caso di favorevole accettazione, dovrà essere restituita entro 5 giorni lavorativi, sottoscritta con firma

digitale, al Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza,
Ufficio Amministrazione, all'indirizzo p.e.c: pg0200000p@pec.gdf.it.

Per accettazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA IL CAPO GESTIONE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Dott. Marcello Giannico Cap. Antonio Petrucci

Visto

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO
Gen.B. Alberto Reda
